



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO- VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA
E PESCA IN MARE
Sede Territoriale di Lucca
Via della Quarquonia - 55100 Lucca

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
Indirizzo Apaci: <http://www.regione.toscana.it/apaci>

Prot. n.
Da citare nella risposta
Allegati

Data

**Risposta al foglio del
numero**

Oggetto: L.R. 3/1994 Art.38 c.1 - Soccorso fauna selvatica in difficoltà. Rinnovo convenzione fra la Regione Toscana e l'Associazione Vega Soccorso.

INVIATA VIA PEC

Al Sindaci dei
Comuni della Provincia di Lucca
[Loro recapiti PEC](#)

Alla Unioni dei Comuni della Mediavalle del Serchio
ucmediavalle@postacert.toscana.it

Alla Unione dei Comuni della Garfagnana
ucgarfagnana@postacert.toscana.it

Alla Unione dei Comuni della Versilia
unionedicomunialtaversilia@postacert.toscana.it

Gruppo Carabinieri Forestale - Lucca
PEC: flu43531@pec.carabinieri.it

Alla Provincia di Lucca
Polizia Provinciale
PEC: provincia.lucca@postacert.toscana.it

Azienda Usl Toscana nord ovest
Servizio Veterinario
PEC: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

all'ATC Lucca 12
PEC: segreteria@pec.atclu12.it

VVF Lucca
PEC: com.lucca@cert.vigilfuoco.it

e p.c.

Associazione Vega Soccorso
PEC: vegasoccorso@pec.it

Si comunica che in data 3 maggio 2019 è stata rinnovata la convenzione fra la Regione Toscana e l'Associazione Vega Soccorso per gli interventi di soccorso alla fauna selvatica, da svolgersi nell'ambito territoriale delle provincie di Lucca e Massa-Carrara, legati alle attività previste da una parte dall'art. 38 "Soccorso di fauna selvatica in difficoltà" comma 1 della L.R. 3/94, dall'altra dal Dlgs 285/1992 "Codice della Strada", in particolare l'art. 189 comma 9-bis, e dal D. M. 9 ottobre 2012, n. 217, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, che sottolinea l'obbligo di soccorso in caso di incidente con un animale.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO- VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA
E PESCA IN MARE
Sede Territoriale di Lucca
Via della Quarquonia - 55100 Lucca

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
Indirizzo Apaci: <http://www.regione.toscana.it/apaci>

Per le richieste di intervento l'Associazione Vega Soccorso deve essere chiamata al numero telefonico

348 8860685

come riportato anche alla seguente pagina del sito Internet della Regione Toscana.

<http://www.regione.toscana.it/-/sos-animali-selvatici-feriti-o-in-difficolta>

Con l'occasione viene richiamato quanto già comunicato con lettera ai Comuni della Toscana, protocollo AOOGR/319055/U.090 del 15/06/2018 (che si allega) con cui, in riferimento alla materia soccorso fauna selvatica in difficoltà, si rammentavano le competenze che spettano alla Regione Toscana **ed ai Comuni** per quanto prevede l'Art. 38 della L.R. 3/94 "Soccorso di fauna selvatica in difficoltà" ovvero:

1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento. La Regione provvede al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinari e provvede alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione. La struttura regionale competente può stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche al fine di favorirne il funzionamento per gli scopi di cui al presente articolo.

2. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento.

3. Omissis

Tale previsione è stata confermata dai conseguenti atti assunti dalla Regione Toscana per l'applicazione dell'Art. 38 della LRT n.3/94, ovvero la DGRT n. 810 del 01/08/2016, la DGRT n. 148 del 19/02/2018

La Regione Toscana ha quindi in capo l'attuazione del comma 1 dell'art 38 e perciò ha dato seguito alla convenzione di cui all'oggetto.

Ai Comuni spetta l'attuazione del comma 2 e possono farlo sia attraverso autonome convenzioni sia con soggetti autorizzati dalla Regione Toscana alla detenzione temporanea di singoli animali in appartenenti alla fauna selvatica sia con i soggetti che hanno in essere un rapporto convenzionale con la Regione Toscana di cui al punto precedente.

Una ulteriore possibilità è costituita da una "gestione associata" a livello di Unione dei Comuni.

Ciò richiamato, si invita il Comune, qualora non intenda attivare una propria autonoma organizzazione anche avvalendosi di una gestione associata o di Associazioni presenti sul territorio, a rapportarsi con il soggetto che ha stipulato accordi con la Regione per concordare le attività da attuarsi e il contributo economico che il comune mette a disposizione.

Ciò soprattutto al fine di scongiurare omissioni nel soccorso della fauna o generare possibili imprevisti costi in caso di inadempimenti che abbiano richiesto interventi sostitutivi.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Banti

A.B.